AGENZIA	COD.	RAMO	N. POL	N. APP	CONTRAENTE
ROMA PIAZZA di SPAGNA	2043	31		1	CENTRO SPORTIVO ITALIANO

Capitolato Assicurazione Infortuni Integrative Tesserati al Centro Sportivo Italiano ed.2014 (sostituisce la polizza n°2043.31.300347)

CONDIZIONI PARTICOLARI

D'accordo tra le Parti e a deroga di quanto stabilito nelle condizioni di assicurazione previste dall'allegato 1) ed. 09/2011, si conviene quanto segue.

Art.1) - ASSICURATI E OGGETTO DELLA GARANZIA

Definizione di infortunio
"evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiamo per conseguenza la morte, una invalidità permanente, una diaria da ricovero e rimborso spese mediche".

Le garanzie infortuni possono essere ampliate all'atto del tesseramento alla "polizza ordinaria" con attivazione di garanzie integrative.
A termini delle condizioni generali di assicurazione della presente polizza – fatte salve deroghe e modifiche di cui agli articoli seguenti – la infrascritta Società assicura contro gli infortuni - come definiti nel presente articolo – tutti i tesserati del CENTRO SPORTIVO ITALIANO **che aderiscono alle coperture integrative**, intendendosi per tali i titolari della tessera nominativa numerata e rilasciata dal CENTRO SPORTIVO ITALIANO, **già assicurati con la "polizza ordinaria"** e che intendono aderire alle coperture integrative previste nel presente contratto.
La predetta tessera, che è titolo che costituisce diritto alla presente garanzia assicurativa, verrà rilasciata a cura del CENTRO SPORTIVO ITALIANO a mezzo dei suoi organi periferici (Comitati Regionali, Provinciali, Territoriali, Società Affiliate), da questo specificatamente autorizzati attraverso le forme organizzative che sono state adottate.
Il rapporto assicurativo e la relativa copertura a favore di ogni singolo associato decorrono dal giorno successivo a quello del tesseramento fino al termine della stagione sportiva e comunque fino ad un massimo di 365 giorni. La garanzia vale altresì per le durate delle manifestazioni a cui si riferiscono anche se terminano oltre la scadenza contrattuale, purché siano iniziate prima di dette scadenze.
Le garanzie integrative saranno operanti a decorrere dal giorno successivo a quello del tesseramento alla copertura base. Il Contraente si impegna a fornire l'elenco dei nominativi che hanno aderito alle garanzie integrative con l'indicazione dei seguenti dati:
- nominativo, data e luogo di nascita del tesserato;
- indirizzo e residenza
- codice fiscale
- copia o numero della tessera CSI
- data di rilascio della tessera

Le garanzie integrative mantengono la stessa scadenza delle garanzie relative alla polizza "copertura base".

▶Oggetto della garanzia
L'assicurazione viene prestata per gli infortuni subiti dall'ASSICURATO (ossia la persona tesserata CSI per la quale è prestata la garanzia):

Iscrizione Albo Imprese ISVAP N. 1.00012 e Albo dei Gruppi Assicurativi N. 019

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP. A R.L. - SEDE LEGALE: LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 37126 VERONA (ITALIA) - TEL. 0458 391 111 - FAX 0458 391 112 - CODICE FISCALE/P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI VERONA 00320160237 - R.E.A. VERONA N. 9962 - IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART. 65 R.D.L. N. 966 DEL 29 APRILE 1923
www.cattolica.it

MOD. POL INF 2 - ED. 11644/2014
polizza n. 002043313006 85

RAMO INFORTUNI

AGENZIA	COD.	RAMO	N. POL	N. APP	CONTRAENTE
ROMA PIAZZA di SPAGNA	2043	31		1	CENTRO SPORTIVO ITALIANO

a) durante la pratica di tutti gli sport promossi dal CENTRO SPORTIVO ITALIANO e relativi allenamenti e prove;
b) durante gli allenamenti, anche in forma individuale, purché questi siano previsti, disposti, autorizzati o controllati dal Centro Sportivo Italiano a mezzo dei suoi organi periferici (Comitati Regionali, Provinciali Territoriali, Società Affiliate). In tal caso, ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio subito durante l'allenamento, la relativa denuncia deve essere accompagnata da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Centro Sportivo Italiano a mezzo dei suoi organi periferici (Comitati Regionali, Provinciali Territoriali, Società Affiliate), per il quale l'infortunato risulta tesserato, che attesta sotto la propria responsabilità la veridicità della dichiarazione resa;
c) durante la partecipazione alle attività associative, ricreative, sportive ricreative formative turistiche e culturali in genere organizzate e/o promosse dall'associazione o dalle società/associazioni sportive socie ed affiliate al CENTRO SPORTIVO ITALIANO.

Le garanzie previste in polizza si intendono operanti e valide per tutte le manifestazioni sportive e gare a cui i tesserati del CENTRO SPORTIVO ITALIANO intendano partecipare, comprese quelle organizzate da altri enti in collaborazione e/o in accordo con CENTRO SPORTIVO ITALIANO.
In tale evenienza, in caso di sinistro, il tesserato si impegna a dimostrare alla Società che la stessa manifestazione, anche se non rientrava nei calendari ufficiali redatti dal CENTRO SPORTIVO ITALIANO, è stata organizzata in collaborazione con altri enti ed autorizzata dallo stesso CENTRO SPORTIVO ITALIANO.
Si precisa che la garanzia è valida altresì per:

- le Società e/o Associazioni affiliate in qualità di organizzatrici di attività del CENTRO SPORTIVO ITALIANO
- i Comitati del CENTRO SPORTIVO ITALIANO

Si conviene che, in ogni caso e a prescindere, laddove non presenti condizioni migliorative, per le condizioni di polizza si fa riferimento al Decreto 3 novembre 2010.

▶ Rischio in itinere

D'accordo tra le Parti si conviene che l'assicurazione opera anche in occasione di trasferimenti, con qualsiasi mezzo, effettuati come passeggeri o in forma individuale, verso e dal luogo di svolgimento delle attività disciplinate nel presente articolo, esclusi gli incidenti verificatisi in conseguenza di infrazioni o di inosservanza delle norme che regolano il trasferimento. L'assicurazione opera a condizione che l'infortunio sia occorso in località compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato allo svolgimento delle attività disciplinate nel presente articolo e in data e orario compatibili con la necessità di pervenire in tempo utile presso tale luogo ovvero lungo il percorso e nel tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione al termine dell'attività stessa.

▶ Tesserati Disabili

I Tesserati C.S.I., non vedenti, portatori di handicap e disabili in genere, purché il loro numero non superi l'1% del totale di tutti i tesserati, usufruiranno per gli infortuni personali delle stesse garanzie

MOD. POL INF 2 - ED. 11644/2014
polizza n. 00204331300685

Iscrizione Albo Imprese ISVAP N. 1.00012 e Albo dei Gruppi Assicurativi N. 019

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP. A R.L. - SEDE LEGALE: LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 37126 VERONA (ITALIA) - TEL. 0458 391 111 - FAX 0458 391 112 - CODICE FISCALE/P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI VERONA 00320160237 - R.E.A. VERONA N. 9962 - IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART. 65 R.D.L. N. 966 DEL 29 APRILE 1923
www.cattolica.it

AGENZIA	COD.	RAMO	N. POL	N. APP	CONTRAENTE
ROMA PIAZZA di SPAGNA	2043	31		1	CENTRO SPORTIVO ITALIANO

assicurative previste dalla vigente convenzione per i tesserati normodotati. Si conviene tra le Parti che in caso di superamento del 1% questa garanzia si intende inoperante ai sensi dell'artt.1341 e 1342 CC.

Art. 2) - SOMME ASSICURATE (COPERTURA INTEGRATIVA)

▶Garanzie assicurate e massimali

L'assicurazione, in aggiunta a quanto previsto dalla copertura base, viene prestata per ciascun assicurato con i capitali di seguito riportati.

1 ^ COMBINAZIONE (

- per il caso di Morte **€ 20.000,00 (VENTIMILA/00)**
- per il caso di Invalidità Permanente **€ 20.000,00 (VENTIMILA/00)**
- per indennità da Diaria Ricovero da Infortunio **€ 50,00 (CINQUANTAMILA/00)**
- per Rimborso Spese Mediche da infortunio **€ 2.500,00 (DUEMILACINQUECENTO/00)**

2 ^ COMBINAZIONE (

- per il caso di Morte **€ 40.000,00 (QUARANTAMILA/00)**
- per il caso di Invalidità Permanente **€ 40.000,00 (QUARANTAMILA/00)**
- per indennità da Diaria Ricovero da Infortunio **€ 75,00 (SETTANTACINQUE/00)**
- per Rimborso Spese Mediche da infortunio **€ 3.500,00 (TREMILACINQUECENTO/00)**

NOTA BENE: deve essere scelta una sola combinazione come garanzia integrativa alla copertura base.

▶Invalidità Permanente per Infortunio

A modifica di quanto stabilito dall'Art.25/A delle norme che regolano l'assicurazione infortuni, l'indennizzo per invalidità permanente parziale viene determinato sulla somma assicurata per invalidità permanente in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste **all'Allegato A) al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2010.**

Art. 3) - FRANCHIGIA SU INVALIDITA' PERMANENTE

D'accordo tra le Parti si conviene che il disposto dell'Art.25/B delle Norme che regolano l'Assicurazione s'intende annullato. Pertanto l'indennizzo per Invalidità Permanente da Infortunio verrà riconosciuto come di seguito riportato:

1 ^ Combinazione

"sulla somma assicurata per invalidità permanente, non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore all'**8%** dell'invalidità permanente totale. Se invece risulterà superiore all'**8%** dell'invalidità permanente totale, l'indennizzo verrà corrisposto soltanto per la parte eccedente.

MOD. POL INF 2 - ED. 11644/2014

polizza n. 0020433130068 5

Iscrizione Albo Imprese ISVAP N. 1.00012 e Albo dei Gruppi Assicurativi N. 019

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP. A R.L. - SEDE LEGALE: LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 37126 VERONA (ITALIA) - TEL. 0458 391 111 - FAX 0458 391 112 - CODICE FISCALE/P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI VERONA 00320160237 - R.E.A. VERONA N. 9962 - IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART. 65 R.D.L. N. 966 DEL 29 APRILE 1923
www.cattolica.it

AGENZIA	COD.	RAMO	N. POL	N. APP	CONTRAENTE
ROMA PIAZZA di SPAGNA	2043	31		1	CENTRO SPORTIVO ITALIANO

2 ^ Combinazione
"sulla somma assicurata per invalidità permanente, non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al **5%** dell'invalidità permanente totale. Se invece risulterà superiore al **5%** dell'invalidità permanente totale, l'indennizzo verrà corrisposto soltanto per la parte eccedente.

Art. 4) - DIARIA RICOVERO da INFORTUNIO

L'indennità in caso di ricovero viene corrisposta a partire dal **SESTO** giorno successivo a quello del ricovero e comunque per un periodo massimo di 60 giorni.

Art. 5) - RIMBORSO SPESE MEDICHE da INFORTUNIO

Si precisa che le spese mediche sostenute a seguito di infortunio saranno rimborsate indipendentemente dall'invalidità permanente, ma con le seguenti franchigie applicate sulle spese mediche effettivamente sostenute
1^ Combinazione: Franchigia di Euro 300,00
2^ Combinazione: Franchigia di Euro 150,00
Per ogni infortunio indennizzabile a termini di polizza la compagnia assicurativa rimborsa le spese entro il massimale previsto in polizza, per :

- accertamenti diagnostici (compresi i relativi onorari medici);
- le cure, i medicinali, i trattamenti fisioterapici e rieducativi sono tutti risarcibili solo se prescritti **da medico specialista ortopedico o dal fisiatra** in forza presso ASL e Ospedali (o comunque presso struttura ospedaliera pubblica) fermo restando che non potranno intendersi per tali medici specialisti ortopedici o fisiatri coloro che eseguono attività presso il loro studio privato (esempio: attività intramoenia esterna); in particolare le spese relative alla fisioterapia verranno rimborsate solo se rese necessarie a seguito di intervento chirurgico o da lesioni ossee in conseguenza di infortunio subito dall'assicurato;
- le cure termali: sono escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera;
- non sono indennizzabili l'invalidità temporanea e l'ingessatura;
- gli onorari dei medici nonché in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi e dell'equipe operatoria;
- l'uso della sala operatoria e il materiale di intervento;
- le rette di degenza in ospedali e clinica;
- i ticket sanitari in genere;
- il trasporto dell'Assicurato in ospedale o in clinica ed il ritorno a casa effettuato con ambulanza.
- le spese odontoiatriche a seguito di infortunio, indennizzabile a termine di polizza, con il sottolimite annuo di **€ 1.000,00** entro il limite del massimale previsto in polizza, con applicazione della franchigia di **€ 300,00** (se scelta la 1^ combinazione) e/o di **€ 150,00** (se scelta la 2^ combinazione) sulle spese effettivamente sostenute. Sono comprese anche le

Iscrizione Albo Imprese ISVAP N. 1.00012 e Albo dei Gruppi Assicurativi N. 019

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP. A R.L. - SEDE LEGALE: LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 37126 VERONA (ITALIA) - TEL. 0458 391 111 - FAX 0458 391 112 - CODICE FISCALE/P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI VERONA 00320160237 - R.E.A. VERONA N. 9962 - IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART. 65 R.D.L. N. 966 DEL 29 APRILE 1923
www.cattolica.it

Pagina 4 di 24
MOD. POL INF 2 - ED. 11644/2014
polizza n. 0020433130068 5

spese mediche per cure prettamente ricostruttive (sempre conseguentemente ad infortunio indennizzabile) anche non conseguenti ad intervento chirurgico.

Viene escluso il rimborso delle spese per acquisto o noleggio di apparecchi ortopedici, protesi di qualsiasi genere (salvo che siano applicate durante l'eventuale intervento chirurgico) e di carrozzelle ortopediche.

Qualora l'Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la garanzia vale per le eventuali spese o eccedenze di spesa rimaste a suo carico.
La compagnia effettua il rimborso previa presentazione dei documenti giustificativi in originale.
Il pagamento viene effettuato a cura ultimata con la presentazione di un certificato di avvenuta guarigione.

Art.6) - MASSIMO CATASTROFALE PER UNICO EVENTO

Nel caso di infortunio che colpisse contemporaneamente più persone assicurate in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l'importo di **€ 3.000.000,00 (TREMILIONI/00)**.
Qualora le indennità liquidabili ai sensi della polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

Art.7) - ESTENSIONI di GARANZIA

▶Morte Presunta
Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell'assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquida ai beneficiari designati in polizza il capitale previsto per il caso di Morte. La liquidazione, sempreché non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini degli artt.60 e 62 del Codice Civile.
Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà il diritto al rimborso dell'intera somma liquidata. A restituzione avvenuta da parte dell'Assicurato dell'intera somma liquidata, l'Assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

▶Infarti
A deroga delle condizioni generali di assicurazione, limitatamente al caso Morte, viene considerato infortunio anche l'infarto a condizione che ciascun assicurato sia in possesso del regolare certificato di idoneità sportiva e/o agonistica.

Art.8) – ESTENSIONI di GARANZIA - ESCLUSIONI

A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione:
- sono compresi in garanzia anche le lesioni determinate da sforzi

sono esclusi dall'assicurazione:

Iscrizione Albo Imprese ISVAP N. 1.00012 e Albo dei Gruppi Assicurativi N. 019

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP. A R.L. - SEDE LEGALE: LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 37126 VERONA (ITALIA) - TEL. 0458 391 111 - FAX 0458 391 112 - CODICE FISCALE/P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI VERONA 00320160237 - R.E.A. VERONA N. 9962 - IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART. 65 R.D.L. N. 966 DEL 29 APRILE 1923
www.cattolica.it

polizza n. 002043313006 85 MOD. POL INF 2 - ED. 11644/2014

AGENZIA	COD.	RAMO	N. POL	N. APP	CONTRAENTE
ROMA PIAZZA di SPAGNA	2043	31		1	CENTRO SPORTIVO ITALIANO

- gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove o allenamenti) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, con esclusioni delle manifestazioni di motoraduni, autoraduni, purché previste dai calendari delle attività dell'Associazione;
- gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
- gli infortuni derivanti da guerra ed insurrezione;
- gli infortuni causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci non a scopo terapeutico, dall'uso di sostanze stupefacenti o allucinogeni;
- gli infortuni che siano la conseguenza di proprie azioni delittuose;
- le conseguenze dirette od indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio.

Art.9) - PERSONE NON ASSICURABILI

A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione:
non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, fatto salvo quanto previsto al comma "Tesserati Disabili" dell'Art.1). L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi nei modi e nei termini previsti dall'art.1898 del Codice Civile.

Art.10) – LIMITI di ETA'

A deroga delle condizioni generali di assicurazione, l'articolo 17) s'intende abrogato.
Pertanto, l'assicurazione opera senza limiti di età.

Art. 11) - STATO di GUERRA E di INSURREZIONE

A parziale deroga di quanto precedentemente previsto, la garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e di insurrezione per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero in un paese sino ad allora in pace. Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpissero l'Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. La presente estensione non opera in caso di infortuni aereonautici e per coloro che prestano il servizio militare.

Art.12) - DENUNCIA DELL'INFORTUNIO

Ad integrazione delle condizioni generali di assicurazione, si precisa che:
- la denuncia dell'infortunio deve essere corredata anche dalla fotocopia della tessera associativa e da tutte le informazioni inerenti alla posizione associativa dell'Assicurato;
- la denuncia dell'infortunio deve essere fatta entro 5 giorni dall'infortunio o dal momento in cui l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità e, comunque, nei 45 giorni successivi all'infortunio.
- dalla cessazione delle cure mediche l'Assicurato dovrà presentare alla Società il certificato di guarigione, anche se non richiestogli. Nel caso che dalle lesioni di infortunio residui invalidità permanente, l'Assicurato avrà cura che il medico estensore del predetto certificato definitivo descriva dettagliatamente la natura ed il carattere dei postumi residuati dalla lesione. In base a tale certificato, la Società, se del caso è trascorso il necessario periodo di stabilizzazione dei postumi, provvederà a sottoporre l'Assicurato ad accertamento medico fiduciario, al fine di stabilire definitivamente l'esistenza e l'entità dell'Invalidità Permanente oggetto di indennizzo;
- Le spese relative alle certificazioni sono a carico dell'Assicurato

polizza n. 00204331300685 MOD. POL INF 2 - ED. 11644/2014

Iscrizione Albo Imprese ISVAP N. 1.00012 e Albo dei Gruppi Assicurativi N. 019

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP. A R.L. - SEDE LEGALE: LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 37126 VERONA (ITALIA) - TEL. 0458 391 111 - FAX 0458 391 112 - CODICE FISCALE/P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI VERONA 00320160237 - R.E.A. VERONA N. 9962 - IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART. 65 R.D.L. N. 966 DEL 29 APRILE 1923
www.cattolica.it

AGENZIA	COD.	RAMO	N. POL	N. APP	CONTRAENTE
ROMA PIAZZA di SPAGNA	2043	31		1	CENTRO SPORTIVO ITALIANO

- L'assicurato deve obbligatoriamente allegare alla documentazione medica anche copia della scheda di adesione relativa alla combinazione scelta, sottoscritta e vidimata dal CENTRO SPORTIVO ITALIANO a mezzo dei suoi organi periferici (Comitati Regionali, Provinciali, Territoriali, Società Affiliate)

Art. 13) - ESONERO DENUNCIA INFERMITA'

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le infermità di cui i singoli assicurati fossero affetti o che dovessero in seguito sopravvivere fermo restando il disposto dell'articolo 23) delle norme che regolano l'assicurazione infortuni, inerente ai criteri di indennizzabilità.

Art. 14) - ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio o per lo stesso rischio; permane invece, l'obbligo per il Contraente di denunciare le altre eventuali assicurazioni che lo stesso avesse in corso o stipulasse per un rischio analogo a quello della presente polizza.

Art. 15) - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Il Contraente si impegna a comunicare alla Società tutte le modifiche dello Statuto ed ogni altra circostanza che comporti una variazione od un aggravamento del rischio ai sensi di quanto previsto dall'art.1898 del Codice Civile , riservandosi in ogni caso la Società la facoltà di recedere dalla polizza.

Iscrizione Albo Imprese ISVAP N. 1.00012 e Albo dei Gruppi Assicurativi N. 019

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP. A R.L. - SEDE LEGALE: LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 37126 VERONA (ITALIA) - TEL. 0458 391 111 - FAX 0458 391 112 - CODICE FISCALE/P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI VERONA 00320160237 - R.E.A. VERONA N. 9962 - IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART. 65 R.D.L. N. 966 DEL 29 APRILE 1923
www.cattolica.it

AGENZIA	COD.	RAMO	N. POL	N. APP	CONTRAENTE
ROMA PIAZZA di SPAGNA	2043	31		1	CENTRO SPORTIVO ITALIANO

MOD. POL INF 2 - ED. 11644/2014

polizza n. 0020433130068 5

Art. 18) – DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione viene stipulata con effetto dalle ore 24,00 del 30/06/2014 e termine alle ore 24,00 del 30/06/2017.
Le Parti convengono che ciascuna di esse potrà recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale con preavviso tramite lettera raccomandata di almeno 60 giorni.

Art. 19) – DEFERIMENTO di CONTROVERSIE AD UN COLLEGIO MEDICO

A parziale modifica di quanto stabilito all'articolo 31) delle Norme che regolano l'assicurazione infortuni, si conviene che il Collegio Medico risiede nel comune di residenza dell'assicurato

FERMO IL RESTO

La presente appendice, fatta in tre esemplari ad un solo effetto in Roma il 11 giugno 2014 fa parte integrante della polizza a cui si riferisce.

SOC. CATTOLICA DI ASS.NE COOP. A R.L.

IL CONTRAENTE

Iscrizione Albo Imprese ISVAP N. 1.00012 e Albo dei Gruppi Assicurativi ... 019

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP. A R.L. - SEDE LEGALE: LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 37126 VERONA (ITALIA) - TEL. 0458 391 111 - FAX 0458 391 112 - CODICE FISCALE/P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI VERONA 00320160237 - R.E.A. VERONA N. 9962 - IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART. 65 R.D.L. N. 966 DEL 29 APRILE 1923
www.cattolica.it